FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO Iª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 settembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
 - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA;
 - **AMMENDA DI € 5.000,00,**

INFLITTE AL SIG. PANCARO GIUSEPPE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA CATANIA/CESENA DEL 20.8.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 20 del 21.8.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania limita la sanzione alla sola squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. Pancaro Giuseppe. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. GIAN DOMENICO COSTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PALERMO/CARPI DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gian Domenico Costi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. CRISTIANO GIUNTOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.09.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cristino Giuntoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 22 settembre 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio